

COMUNE DI PIMENTEL
Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 67 del Reg.
Del 28/6/2008

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento degli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione di attuazione dell'art. 1, comma 127 della legge n° 662/1996, come modificato dall'art. 3, comma 54 della legge n° 244/2007.

L'anno **DuemilaOtto** il giorno **Ventotto** del mese di **Giugno** alle ore 12.30 - nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PRESENTI

Corongiu Alessandra
Manca Giovanni Battista
Marras Walter

Partecipa il Segretario Comunale Allenza D.ssa Anna Maria

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato;

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli Uffici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 90 del 12/10/1999;
- Dato atto che in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 56 della legge 24 dicembre 2007, n° 244, sono stati fissati, con atto del C.C. n° 11 in data 28/6/2008 esecutivo, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione;
- Precisato che la legge sopra citata, n° 244/2007, detta precise disposizioni anche in materia di pubblicità degli incarichi e, nello specifico;
 - a) l'art. 3, comma 18, stabilisce che gli incarichi di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante;

b) l'art. 3, comma 54, modifica l'art. 1, comma 127 della legge n° 662/1996, precisando che le amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito Web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto;

- Considerato che si ritiene necessario approvare una misura di carattere generale e cioè un apposito regolamento per la disciplina della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco degli incarichi di collaborazione e consulenza;
- Precisato che con la Legge n° 244/2007 è stato ampliato l'obbligo, per l'amministrazione stipulante, di rendere noti i collaboratori e i consulenti esterni di cui si avvalgono i vari servizi o uffici, con un'ulteriore forma di pubblicità – notizia, oltre quella ordinaria dell'albo pretorio, e cioè l'inserimento in apposito spazio del sito web dell'Ente in cui dovranno essere riportati i dati fondamentali dei suddetti incarichi;
- Dato che l'art. 1, comma 127, della legge N° 662/1996, non specifica il momento in cui deve essere eseguita la pubblicazione che, pertanto, potrebbe anche essere successiva all'affidamento dell'incarico stesso, ma in ogni caso, precedente alla liquidazione del compenso, a pena di commissione di illecito disciplinare e di determinazione del danno per responsabilità erariale;
- Evidenziato che resta, comunque, vigente l'obbligo di inviare semestralmente, copia degli elenchi al Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante l'anagrafe delle prestazioni, istituita dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n° 412;
- Constatato che l'obbligo della pubblicazione sul sito web degli incarichi di collaborazione e consulenza introdotto dalla legge n° 244/2007 (finanziaria 2008) non costituisce una novità assoluta, in quanto già l'art. 34, comma 2, del D.L. n° 223/2006, con una modifica apportata all'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n° 165, aveva previsto un obbligo analogo limitatamente alle consulenze. La legge finanziaria 2008, quindi amplia la portata applicativa dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs n° 165/2001, includendovi tutti gli incarichi di collaborazione, genericamente intesi;
- Sottolineato, inoltre, sempre in tema di obbligo di trasparenza e pubblicità degli incarichi, che la mancata trasmissione degli elenchi al Dipartimento della Finzione Pubblica e di mancata pubblicazione sul sito web, il comma 15 dell'art. 54 del citato decreto legislativo n° 165/2001, dispone il divieto di affidare nuovi incarichi fino a quando gli adempimenti non vengono eseguiti;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Ritenuto di dover approvare il Regolamento per la disciplina della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco degli incarichi di collaborazione e consulenza;
- Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. del 18/8/2000: Favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio amministrativo contabile;
- Dato atto che è tenuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate;
- Visto il D.Lgs. n° 267/2000;
- Visto il D.Lgs. n° 165/2001;
- Vista la legge n° 244/2007;

- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Unanime

DELIBERA

- Di prendere atto della premessa;
- Di approvare, per quanto motivato in premessa, il Regolamento per la disciplina della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco degli incarichi di collaborazione e consulenza, nel testo allegato per farne parte integrante e sostanziale;
- Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Corongiu D.ssa Alessandra

Il Segretario Comunale
F.to Allenza D.ssa Anna Maria

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 30/6/2008 (art. 124, comma 2,D.P.R.18.08.2000 n.267);

E' stata comunicata, con lettera n° 2591 in data 30/6/2008 ai capigruppo consiliari (art.125, comma 1,D.P.R. 18.08.2000 N.267);

Il Segretario Comunale
F.to Allenza D.ssa Anna Maria

Copia conforme all'originale
Per uso amministrativo
Pimentel li 30/6/2008



Il Segretario Comunale
Allenza D.ssa Anna Maria

G. N. 67/08

COMUNE DI PIMENTEL
Provincia di Cagliari

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI
CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA
OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA.**

Art. 1

Oggetto del Regolamento

L'Amministrazione Comunale, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000 e s.m. i., ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6bis e 6 ter, del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2006, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali a esperti di provata esperienza, per mezzo di: Contratti di lavoro autonomo professionale, Contratti di lavoro autonomo occasionale, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza, di studio e ricerca. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio con deliberazione n 11 del 28/06/2008;

ART. 2

Presupposti giuridici

1) Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti ricorrendo i seguenti presupposti:

- a) L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e a obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) Il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) Sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e) Deve sussistere la relativa copertura finanziaria.
- 2) Dell'attività svolta nell'espletamento degli incarichi di cui al presente regolamento deve essere prodotta, al fine della prestazione, idonea relazione dalla quale risultino attuate le prestazioni professionali richieste nell'atto di conferimento.



ART. 3

Conferimento degli incarichi

- 1) Gli incarichi individuali vengono conferiti direttamente dai Responsabili di Servizio Titolari di Posizione Organizzativa.
- 2) I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001, sono:
 - a) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
 - b) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
 - c) persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - d) persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale.


ART. 4

Previsione annuale di progetti e attività

Il Comune individua annualmente, in sede di determinazione del fabbisogno di personale e nel Piano esecutivo di gestione, progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare i contratti di cui all'art. 1.

ART.5

Procedure comparative per il conferimento degli incarichi

- 1) ai fini di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa e per garantire un elevato livello di professionalità degli incarichi, il Comune predispose, quando se ne ravvisa la necessità, un bando o avviso pubblico finalizzato a formare un elenco dei soggetti professionali disponibili a prestare la loro opera in suo favore articolato per specifiche categorie di attività o di specializzazioni.
 - 2) Per le professionalità non comprese negli elenchi previsti si procederà con specifici avvisi al pubblico.
 - 3) Il bando e/o l'avviso deve contenere:
 - a) i termini e i contenuti della domanda che gli interessati debbono presentare per ottenere l'ammissione all'elenco;
 - b) la produzione del curriculum, da allegare alla domanda;
 - c) la predeterminazione dei criteri per la formazione comparativa degli elenchi;
 - 4) Le domande, con i relativi curriculum pervenuti, sono esaminate da una commissione tecnica, composta dal responsabile del servizio interessato, in
- 

- qualità di presidente, dal responsabile del servizio dell'altra area, un dipendente di alte professionalità appartenente almeno alla categoria "C" ovvero da un componente esperto esterno all'amministrazione;
- 5) L'attività prestata dalla commissione di valutazione, rientrando nei compiti istituzionali dei suoi componenti, è a titolo gratuito.
 - 6) Per incarichi di importo inferiore a 20.000,00 euro, al netto dell'IVA, è consentito l'affidamento diretto dal parte del responsabile del servizio interessato che sia titolare di posizione organizzativa;

ART.6

Modalità e criteri della selezione

- 1) La commissione effettua la selezione mediante la sola valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio.
- 2) Nel primo caso, l'assegnazione del rapporto di collaborazione avviene secondo una graduatoria formata a seguito di esame comparativo dei titoli, secondo criteri indicati nel bando (o nell'avviso), mirante ad accertare la maggiore coerenza dei titoli stessi con le caratteristiche richieste, tenuto conto della natura altamente qualificata
- 3) Nel caso di selezione per titoli e colloquio, ai fini della graduatoria finale, la commissione attribuisce ai titoli e al colloquio finale un punteggio massimo di 100 punti stabilendo un massimo di 60 punti ai requisiti specifici documentati nel "curricula" e un massimo di 30 punti per il colloquio;
- 4) I titoli da valutare dovranno essere riferiti alle seguenti categorie: titoli culturali e professionali; esperienza professionale maturata in relazione ad attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici e/o privati.
- 5) Nell'ipotesi di procedura selettiva per titoli e colloquio, il colloquio si intende superato con votazione di almeno 21/30;
- 6) Al termine del colloquio, la commissione predispone la graduatoria finale di merito.

Art. 7

Formazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato;
2. La graduatoria di merito è approvata con atto del presidente della commissione e può essere utilizzata, fino a esaurimento, per l'affidamento di ulteriori incarichi simili, di cui si manifestasse la necessità entro i tre anni successivi alla sua pubblicazione;
3. la graduatoria di merito deve essere pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del comune: www.comunepimentel.it;

4. I rapporti di collaborazione di cui all'art. 1 sono formalizzati con apposito contratto/disciplinare di incarico, approvato con apposita determinazione del responsabile di servizio interessato titolare di posizione organizzativa.

ART.8

Elementi essenziali del contratto

1. I contratti di cui al presente regolamento definiti con i seguenti contenuti essenziali:
- a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
 - b) la correlazione tra le attività/prestazioni e il progetto o programma da realizzare;
 - c) i tempi previsti e le eventuali penalità;
 - d) le responsabilità del collaboratore in relazione alla realizzazione dell'attività;
 - e) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
 - f) i profili economici;
2. l'Amministrazione e il collaboratore curano per i rispettivi ambiti d'obbligo gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.


ART. 9

Limiti di spesa

1. La spesa massima viene determinata annualmente dalla Giunta in sede di approvazione del P.E.G.;
2. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa modifica del Programma di cui al precedente art. 4. Per incarichi urgenti e per i quali è ammesso l'affidamento diretto ai sensi del precedente art.5, la modifica del Programma può avvenire anche in via cumulativa;

ART. 10

Erogazione del compenso

1. Il compenso viene erogato a seguito di accertamento da parte del direttore del settore interessato della esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
- 

2. il competente settore dell'amministrazione predispone, contestualmente al pagamento, il prospetto, per l'interessato, dei conteggi delle ritenute IRPEF, applicate per scaglioni di reddito annuo rapportati al periodo per il quale si corrisponde il compenso,, nonché delle ritenute previdenziali e assistenziali.
3. Il pagamento del compenso avviene di regola mensilmente, salvo quanto diversamente pattuito nel disciplinare di incarico.
4. Al termine della prestazione il collaboratore è tenuto a presentare al direttore del settore una relazione finale sul lavoro svolto.

Art.11

Controlli della Corte dei Conti

Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissate dalla sezione medesima.

Art.12

Esclusioni

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento:

1. Le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relativamente a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D. Lgs. 163/2006, come modificato dal D. Lgs. 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;
2. Le prestazioni di servizio obbligatorie per Legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
3. La rappresentanza in giudizio in mancanza di ufficio legale interno.

Art.13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 15° giorno successivo alla pubblicazione.

